



COMUNE DI VICOFORTE (PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:00 nella sale delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e in seduta pubblica.

All'appello sono risultati i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Roattino Valter	Sindaco	X	
2.	Bonelli Umberto	Vice Sindaco	X	
3.	Picco Guido	Assessore	X	
4.	Blengini Marinella	Assessore	X	
5.	Sernia Maria Cristina	Assessore	X	
6.	Botto Roberto	Consigliere	X	
7.	Badino Andrea	Consigliere	X	
8.	Murazzano Daniela	Consigliere	X	
9.	Chionetti Sandra	Consigliere	X	
10.	Massa Sebastiano	Consigliere	X	
11.	Basso Dario	Consigliere	X	
12.	Nasi Pietro	Consigliere	X	
13.	Ganzinelli Corrado	Consigliere	X	

E così il numero di 13 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune di cui 13 in carica.

Con l'intervento e l'opera del Dr. Alberto Perotti Segretario Comunale Capo.

Il Signor Roattino Valter nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Su relazione del Vice Sindaco Bonelli Umberto;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che per quanto concerne la componente rifiuti, spetta al Consiglio Comunale l'adozione del Piano finanziario del servizio, preliminarmente all'adozione delle tariffe TARI per l'anno di riferimento, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2017;

DATO QUINDI ATTO che il Piano Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2017, è stato redatto in conformità e nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, e più precisamente:

- sono state inserite le voci di costo come previste dal DPR n. 158/1999 e nella misura ivi consentita;
- i costi sono stati suddivisi in base alla loro natura, in:
 - costi operativi di gestione – CG (spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento, costi per la raccolta differenziata, trattamento e riciclo dei materiali differenziati, altri costi);
 - costi comuni - CC (amministrativi, generali di gestione, altri costi).
- sono stati presi a riferimento i costi operativi di gestione e costi comuni trasmessi dall'Azienda Consortile Ecologica Monregalese di cui fa parte il Comune di Vicoforte che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti integrati con quanto di competenza del comune stesso.

VISTE le risultanze di cui al Piano Finanziario allegato al presente provvedimento, dalle quali si rileva un costo complessivo del servizio rifiuti per l'esercizio 2017, valutato in complessivi € 474.731,35 cui dovrà corrispondere un equivalente gettito della TARI per la parte relativa alla componente rifiuti della tariffa, in quanto il gettito deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio, come previsto dall'art. 2 del già citato DPR n. 158/1999;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.);

VISTO il comma 654 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 specifica che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è istituito dal 1° gennaio 2014, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune;

Si precisa per quanto riguarda la componente rifiuti, il gettito da conseguire viene innanzitutto suddiviso fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, in base alla ripartizione dei costi imputabili a ciascuna macrocategoria;

VISTO che il comma 658 dell'art. 1 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 prevede che siano garantite riduzioni di tariffa per le utenze domestiche che effettuano la Raccolta differenziata, e poiché, il vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", prevede che "l'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti", tale riduzione deve essere garantita a tutte le utenze domestiche. Per fare ciò è necessario trasferire la perdita di gettito derivante dall'applicazione di tale riduzione, come voce di costo per le utenze non domestiche. Si ritiene opportuno stabilire tale agevolazione nella misura del 5%, sia sulla quota fissa, sia sulla quota variabile delle utenze domestiche eventualmente aumentabile negli anni futuri, qualora si dovessero rilevare significativi miglioramenti nella percentuale di raccolta di rifiuti differenziati.

In base a quanto previsto dal DPR n. 158/1999, per le utenze domestiche, in assenza di sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti, la determinazione della quota fissa dipende dal numero dei componenti, mediato da un coefficiente di raffronto (k_a fisso per legge) e dalla superficie occupata, mentre la quota variabile dipende esclusivamente dal numero dei componenti ed è calcolata in base ad un altro coefficiente (k_b), il cui valore deve rientrare fra il minimo ed il massimo previsti dalla legge e che tiene conto della quantità presunta di rifiuti prodotti da ciascuna utenza;

Analogamente, per le utenze non domestiche, in assenza di sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti, la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa dipendono dalla quantità presunta di rifiuti prodotti, in base a distinti coefficienti presuntivi di produzione per la quota fissa (k_c variabile tra un minimo ed un massimo di Legge) e per la quota variabile (k_d variabile tra un minimo ed un massimo di Legge), in modo tale che la tariffa finale risulti dalla sommatoria delle due tariffe (quota fissa + quota variabile) precedentemente determinate.

In assenza di sistemi puntuali di rilevazione e non avendo al momento a disposizione dati precisi di conferimento riferibili alle singole utenze, si ritiene opportuno adottare i coefficienti suindicati (k_b - k_c - k_d) nella misura minima stabilita dalla Legge;

Per l'elaborazione della proposta di determinazione delle tariffe delle singole categorie si è presa a riferimento la banca dati utilizzata per l'applicazione della TARI 2016 integrata delle informazioni provenienti dall'anagrafe comunale.

Per quanto concerne il tributo giornaliero di smaltimento rifiuti TARI previsto dal comma 662 del citato art. 1 della L. n. 147/2013, da applicarsi alle occupazioni temporanee di aree pubbliche, quale corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti, la Legge prevede che la corrispondente tariffa annuale possa essere maggiorata sino al massimo del 100% (poiché poi la stessa tariffa va rapportata al numero di giorni di effettiva occupazione). Si ritiene opportuno stabilire un aumento del 100% di tale tariffa, per poter coprire i costi significativi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti prodotti durante la fiera di settembre, attraverso il gettito derivante dagli operatori economici presenti durante la manifestazione;

Per quanto riguarda invece il mercato settimanale, il regolamento sulla TARI prevede l'esenzione totale.

A conclusione di quanto sopra esposto, si precisa che:

- a) la quota dei costi fissi è stata ripartita in base alla metratura totale presente sul territorio attribuibile rispettivamente alle due categorie ed all'applicazione dei coefficienti k_a e k_c minimi;
- b) la quota dei costi variabili, è stata ripartita in base all'applicazione dei coefficienti minimi k_b , e k_d ;

L'art. 1 L. n. 147/2013 comma 660 prevede che il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 dell' art 1 stesso. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del

7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

La perdita di gettito, derivante dall'applicazione delle esenzioni ed agevolazioni di cui al comma 660 del Regolamento per l'applicazione della IUC nella componente tari. al precedente ordine del giorno, è stimabile in €. 8.000,00 circa e sarà ripianata con risorse proprie dell'Ente, diverse dalla TARI;

Per effetto di quanto sin qui esplicitato ed in base alle simulazioni operate, si ritiene di adottare per ciascuna tipologia di utenza domestica e per ciascuna attività non domestica i seguenti coefficienti per la determinazione della tariffa.

Propone l'applicazione dei coefficienti minimi come rilevabili dagli allegati al Regolamento IUC o per l'attribuzione della tariffa per l'anno anno 2017, relativamente a:

UTENZE DOMESTICHE

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche ka.

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche kb.

UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche kc.

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche kd.

In base a quanto sopra esposto il piano finanziario riporta la seguente ripartizione dei costi fissi e variabili:

- la quota dei costi fissi è stata ripartita in base alla metratura totale presente sul territorio attribuibile rispettivamente alle due categorie ed all'applicazione dei coefficienti ka e kc minimi.
- La quota dei costi variabili, è stata ripartita in base all'applicazione dei coefficiente minimi kb, e kd.

TIPO UTENZA	RIPARTIZIONE QUOTA FISSA	RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE
DOMESTICHE	88%	62%
NON DOMESTICHE	12%	38%

DATO ATTO che il comma 666 del art. 1 Legge 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1994 n. 504, prevedendone l'incasso da parte del Comune per poi procedere al riversamento di tali somme in favore della Provincia di Cuneo;

VERIFICATO che, al momento, la maggiorazione di cui sopra è stata prevista dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%;

Il Vice Sindaco Bonelli Umberto aggiunge che il piano finanziario potrebbe subire delle variazioni, qualora non si raggiungesse la quota del 65% di raccolta differenziata, con eventuali sanzioni. Infine invita il Consiglio comunale ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la puntuale ed esauriente relazione del Vice Sindaco Bonelli Umberto;

UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere Sebastiano Massa riscontra una discordanza tra il piano finanziario (474.731,35) e il Documento Unico di Programmazione (479.500,00) ;

Il Vice Sindaco Umberto Bonelli risponde che si tratta di un'entrata non accertabile in modo definitivo in fase di previsione per cui si è aumentata un poco la previsione considerando il trend storico di detta entrata.

SENZA esito di ulteriore discussione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il D. L. n. 16 del 6 marzo 2014;

VISTO l' art. 5 comma 11 del Decreto Legge datato 30 dicembre 2016 n. 244 con cui è stato differito al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017;

VISTA la Legge di stabilità 2017 in data 11.12.2016 n. 232 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.297 del 21.12.2016 - Suppl. Ordinario n. 57;

VISTO l' art. 1 comma 42 lettera a della Legge datata 11 dicembre 2016 n. 232 che prevede il blocco della leva fiscale sospendendo per gli anni 2016 e 2017 l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON votazione resa in forma palese e con il seguente esito:

Presenti e votanti:	n. 13
Voti favorevoli:	n. 13
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0:

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti anno 2017);

3) DI APPROVARE le tariffe della componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti anno 2017 come risultanti dal prospetto allegato);

4) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

5) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Anno 2017

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
0	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
1	0,84	€ 0,36	0,60	€ 42,48
2	0,98	€ 0,42	1,40	€ 99,13
3	1,08	€ 0,46	1,80	€ 127,45
4	1,16	€ 0,50	2,20	€ 155,77
5	1,24	€ 0,53	2,90	€ 205,34
6 o più	1,30	€ 0,56	3,40	€ 240,74

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,32	€ 0,19	2,60	€ 0,82
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,67	€ 0,40	5,51	€ 1,74
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,38	€ 0,22	3,11	€ 0,98
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,30	€ 0,18	2,50	€ 0,79
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,07	€ 0,63	8,79	€ 2,77
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,80	€ 0,47	6,55	€ 2,06
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,95	€ 0,56	7,82	€ 2,46
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,00	€ 0,59	8,21	€ 2,59
9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,55	€ 0,32	4,50	€ 1,42
10	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	0,87	€ 0,51	7,11	€ 2,24
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,07	€ 0,63	8,80	€ 2,77
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAMI, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE	0,72	€ 0,42	5,90	€ 1,86
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,92	€ 0,54	7,55	€ 2,38
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,43	€ 0,25	3,50	€ 1,10
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	€ 0,32	4,50	€ 1,42
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	4,84	€ 2,85	39,67	€ 12,49
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,64	€ 2,15	29,82	€ 9,39
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,76	€ 1,04	14,43	€ 4,54
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	€ 0,91	12,59	€ 3,97
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,06	€ 3,57	49,72	€ 15,66
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,04	€ 0,61	8,56	€ 2,70
22	DEPOSITI E MAGAZZINI	0,51	€ 0,30	4,20	€ 1,32
23	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI a giorno	1,09	€ 0,003	8,90	€ 0,015
24	BANCHI MERCATO GENERE ALIMENTARI a giorno	3,50	€ 0,011	28,70	€ 0,049
25	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI fiera a giorno	1,09	€ 0,260	8,90	€ 0,089
26	BANCHI MERCATO GENERE ALIMENTARI fiera a giorno	3,50	€ 0,836	28,70	€ 0,284

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100,00%.

DESCRIZIONE	Tipo	RIDUZIONE	ULTERIORE RIDUZIONE
		%	%
UTENZE DOMESTICHE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA previsto da vigente appalto servizi	RIDUZIONE	5	-
LOCALI/ AREE ATTIVITA' COMMERCIALI USO STAGIONALE	RIDUZIONE	50	-
RIFIUTI SPECIALI (CARROZZIERI AUTOFFICINE, ELETTRAUTO, FABBRO, TIPOGrafo, GOMMISTA ECC.)SENZA SEPARAZIONE SUPERFICI	RIDUZIONE	40	-
RIFIUTI SPECIALI SANITARI E ALTRE ATTIVITA'. SENZA SEPARAZIONE DELLE SUPERFICI	RIDUZIONE	10	-
ATTIVITA' NON DOMESTICHE CHE INVIANO AL RECUPERO IL 100% DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI PRODOTTI DALL'ATTIVITA'	ESENZIONE	100	-
ATTIVITA' CHE INVIANO AL RECUPERO QUANTITA' DI RIFIUTO SUPERIORE AL 50% DELLA QUANTITA' MASSIMA INDICATA PER OGNI CAT. COME STABILITO DAL "REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI R	RIDUZIONE	10	
COMPOSTAGGIO UTENZE DOMESTICHE ED ALCUNE CAT. UT. NON DOMESTICHE	RIDUZIONE	25	-
DISTANZA DAL PUNTO RACC SUPER. AI 500 METRI	RIDUZIONE	60	-
DISTANZA SUP 500 METRI + COMPOSTAGGIO DOMESTICO	RIDUZIONE	60	25
CASE DI RIPOSO, ISTIT RELIGIOSI ,STRUTT. INTERESSE PUBBLICO	AGEVOLAZIONE	50	-
CASE DI RIPOSO, ISTIT RELIGIOSI ,STRUTT. INTERESSE PUBBLICO	RID+ AGEVOLAZIONE	50	25
COMPOSTAGGIO PER ATTIVITA' ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE	AGEVOLAZIONE	25	-
AMBULANTI MERCATO SETTIMANALE	ESENZIONE	100	-
LOCALI COMUNE /SERVIZI COMUNALI, LOCALI DI ENTI PER ATTIVITA' SOCIALI (es.ORATORI)	ESENZIONE	100	-
ABITAZIONI < mq. 100 UTILIZZATE DA PERSONE DI ETA' > 65 anni e reddito ISEE > € 11.000,00	AGEVOLAZIONE	70	-
CASI PARTICOLARI DI INDIGENZA VALUTATI CASO PER CASO CON CRITERI STABILITI DA "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati	ESENZIONE O AGEVOLAZIONE	-	-



COMUNE di VICOFORTE

PIANO FINANZIARIO TARI 2017

PREMESSA

La Legge 27/12/2013 n. 147 (cosiddetta legge di stabilità) ha innovato il quadro dei tributi comunali, istituendo, dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre distinte e autonome forme di prelievo:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
- la Tassa sui Rifiuti (TARI), che ha sostituito la Tares,, in vigore dal 2013, mantenendo invariato l'impianto normativo.

Già l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, istitutivo della TARES, prevedeva l'applicabilità del D.P.R. n. 158/1999, introducendo un metodo normalizzato per il calcolo della tariffa e la redazione del Piano Finanziario, attraverso il quale il Comune definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani e individua i costi previsti, sulla base di questi articola le tariffe per le varie tipologie di utenza.

La legge di stabilità 2014 ha confermato la possibilità di seguire il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999 per calcolare le tariffe, suddivise in utenze domestiche e non domestiche, che consentono di recuperare integralmente i costi sostenuti per il servizio.

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI "Tributo comunale sui rifiuti anno 2017", tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani

Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale ha determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;*
 - b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
 - c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;*
 - d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione o esenzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*
 - e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;*
- *Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'Autorità competente.*

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

- il piano finanziario degli investimenti;
- il programma degli interventi necessari;
- la specificità dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie;



COMUNE di VICOFORTE

Gestione Rifiuti – BILANCIO ANNO 2017

[Valori espressi in EURO (I.V.A. inclusa)]

Comune di VICOFORTE			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
CSL - Costi di spazzatura e lavaggio delle strade	15.621,80		15.621,80
CSL - Costi di spazzatura e lavaggio delle strade (Fiera)	36.400,00		36.400,00
CARC - Costi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	4.000,00		4.000,00
CARC - Costi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (Fiera)	2.000,00		2.000,00
CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	94.859,86		94.859,86
CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) (Fiera)	3.500,00		3.500,00
CCD - Costi comuni diversi	-	-	-
AC - Altri costi operativi di gestione	43.748,19		43.748,19
Ck - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)			0,00
CTR - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		53.999,48	53.999,48
CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		96.841,11	96.841,11
CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Fiera)		8.500,00	8.500,00
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale		79.686,73	79.686,73
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale (Fiera)		5.700,00	5.700,00
CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi e della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		48.556,48	48.556,48
BONUS ACEM		-16.913,57	-16.913,57
CONTRIBUTO SCUOLE DA DETRARRE	-1.768,73		-1.768,63
	198.361,12	276.370,23	474.731,35



COMUNE di VICOFORTE

% COPERTURA 2017			100%
------------------	--	--	------

PREVISIONE ENTRATA NETTA			
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			8.000,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0
ENTRATA TEORICA PREVISTA IN BILANCIO			474.731,35

UTENZE DOMESTICHE			
% RIPARTIZIONE COSTI QUOTA FISSA			88%
% RIPARTIZIONE COSTI QUOTA VARIABILE			62%

UTENZE NON DOMESTICHE			
% RIPARTIZIONE COSTI QUOTA FISSA			12%
% RIPARTIZIONE COSTI QUOTA VARIABILE			38%

QUANTITATIVI RIFIUTI STIMATI SU CONSUNTIVO 2016

	Kg	%
TOTALE R.S.U.	839.909	100
TOTALE DIFFERENZIATA	495.924	CIRCA 59%
TOTALE INDIFFERENZIATA	343.985	CIRCA 41%

Per quanto riguarda la componente rifiuti, il gettito da conseguire viene innanzitutto suddiviso fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, in base alla ripartizione dei costi imputabili a ciascuna macrocategoria.

Visto che il comma 658 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede che siano garantite riduzioni di tariffa per le utenze domestiche che effettuano la Raccolta differenziata, e poiché, il vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", prevede che "l'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti", tale riduzione deve essere garantita a tutte le utenze domestiche. Per fare ciò è necessario trasferire la perdita di gettito derivante dall'applicazione di tale riduzione, come voce di costo per le utenze non domestiche. Si ritiene opportuno stabilire tale agevolazione nella misura del 5%, sia sulla quota fissa, sia sulla quota variabile delle utenze domestiche eventualmente aumentabile negli anni futuri, qualora si dovessero rilevare significativi miglioramenti nella percentuale di raccolta di rifiuti differenziati.



COMUNE di VICOFORTE

In base a quanto previsto dal DPR n. 158/1999, per le utenze domestiche, in assenza di sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti, la determinazione della quota fissa dipende dal numero dei componenti, mediato da un coefficiente di raffronto (k_a fisso per legge) e dalla superficie occupata, mentre la quota variabile dipende esclusivamente dal numero dei componenti ed è calcolata in base ad un altro coefficiente (k_b), il cui valore deve rientrare fra il minimo ed il massimo previsti dalla legge e che tiene conto della quantità presunta di rifiuti prodotti da ciascuna utenza.

Analogamente, per le utenze non domestiche, in assenza di sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti, la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa dipendono dalla quantità presunta di rifiuti prodotti, in base a distinti coefficienti presuntivi di produzione per la quota fissa (k_c variabile tra un minimo ed un massimo di legge) e per la quota variabile (k_d variabile tra un minimo ed un massimo di legge), in modo tale che la tariffa finale risulti dalla sommatoria delle due tariffe (quota fissa + quota variabile) precedentemente determinate.

In assenza di sistemi puntuali di rilevazione e non avendo al momento a disposizione dati puntuali di conferimento riferibili alle singole utenze, si ritiene opportuno adottare i coefficienti suindicati (k_b - k_c - k_d) nella misura minima stabilita dalla legge.

Per l'elaborazione della proposta di determinazione delle tariffe delle singole categorie si è presa a riferimento la banca dati utilizzata per l'applicazione della TARI 2016 integrata delle informazioni provenienti dall'anagrafe comunale adattata in base prescrizioni regolamentari formulate con l'applicazione dei coefficienti k_a , il cui valore è fisso e $k_b - k_c - k_d$, nei valori minimi previsti dalla legge.

Per quanto concerne il tributo giornaliero di smaltimento rifiuti, già previsto per la TARES ed ora confermato per quanto riguarda la TARI dal comma 662 del citato art.1 della L. n. 147/2013, da applicarsi alle occupazioni temporanee di aree pubbliche, quale corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti, la legge prevede che la corrispondente tariffa annuale possa essere maggiorata sino al massimo del 100% (poiché poi la stessa tariffa va rapportata al numero di giorni di effettiva occupazione). Si ritiene opportuno stabilire un aumento del 100% di tale tariffa, per poter coprire i costi significativi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti prodotti durante la fiera di settembre, attraverso il gettito derivante dagli operatori economici presenti durante la manifestazione.

Per quanto riguarda invece il mercato settimanale, il regolamento sulla TARI prevede l'esenzione totale.

A conclusione di quanto sopra esposto, si precisa che:

- la quota dei costi fissi è stata ripartita in base alla metratura totale presente sul territorio attribuibile rispettivamente alle due categorie ed all'applicazione dei coefficienti k_a e k_c minimi.
- La quota dei costi variabili, è stata ripartita in base all'applicazione dei coefficiente minimi k_b , e k_d .

TIPO UTENZA	RIPARTIZIONE QUOTA FISSA	RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE
DOMESTICHE	88%	62%
NON DOMESTICHE	12%	38%

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL trenta.marzo.duemiladiciassette
(D L.vo 18.8.2000 n. 267)

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE 2017.

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI
DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000.

VISTO: con parere favorevole.

Lì trenta marzo duemiladiciassette

F.to Alberto Perotti
Il Responsabile servizio int.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: con parere favorevole.

Lì trenta marzo duemiladiciassette

F.to Mariapaola Vinai
Il Responsabile Ragioneria

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Valter Roattino

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Roberto Botto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Alberto Perotti

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Vicoforte, li 5 aprile 2017

VISTO:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Alberto Perotti



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 aprile 2017, ai sensi Art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to Alberto Perotti

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuto esecutivo ai sensi Art. 134 comma 3 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.

IL SEGRETARIO
F.to Alberto Perotti